



TUTELA LEGALE DAL 1932



## CONVENZIONE AEC UNDERWRITING

### NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

**La Società assicura il rischio delle Spese Legali e Peritali, in sede civile, penale e in sede amministrativa per ogni grado di giudizio, compreso arbitrato, per la tutela dei diritti degli Assicurati come specificato nelle Condizioni di Polizza.**

#### Art. I - DECORRENZA E OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dalla ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e sino alle ore 24 del giorno del pagamento (Art. 1901 C.C.- Mancato pagamento del premio).

**La garanzia opera altresì con efficacia Retroattive e Postuma come sotto specificato.** Massimo esborso per l'intero periodo di garanzia retroattiva e postuma: massimale assicurato per evento, con riferimento al contratto in vigore alla data di insorgenza del sinistro.

#### GARANZIA RETROATTIVA

- **PER IMPUTAZIONI PENALI** colpose, dolose e contravvenzionali nonché **ILLECITI AMMINISTRATIVI** per eventi/fatti avvenuti entro i 24 mesi antecedenti al perfezionamento del contratto, purché sconosciuti all'Assicurato o per i quali ragionevolmente non sia presumibile seguito giudiziale (Artt. 1892-93 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze). La garanzia retroattiva è operante a titolo di rimborso subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato per le imputazioni penali e accoglimento parziale del ricorso per gli illeciti amministrativi. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa, la richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. -cd. patteggiamento- e gli eventi/fatti verificatisi nei 90 giorni antecedenti il perfezionamento del contratto.

- **PER RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI PRESENTATE ALL'ASSICURATO** durante il periodo di efficacia del contratto, **per eventi verificatisi** entro i 24 mesi antecedenti al perfezionamento del contratto purché sconosciuti all'Assicurato.

**GARANZIA POSTUMA:** la garanzia è prestata con durata pari a quella del contratto con il massimo di 12 mesi per sinistri insorti nel periodo di assicurazione e i cui fatti si siano verificati in corso di vigenza della polizza, ma denunciati dopo la sua risoluzione.

**INSORGENZA DEL SINISTRO:** si intende la prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali anche verbali.

#### Art. II - LIMITI TERRITORIALI

**Vertenza Contrattuale e Extracontrattuale:** fatti o inadempimenti verificatisi in Italia, Vaticano, S. Marino, Paesi UE e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

**Vertenza Penale - Illecito amministrativo:** eventi, fatti o inadempimenti verificatisi nei Paesi dell'Europa e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

#### Art. III - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUIZIONE

Il Contraente stipula il contratto per sé, e per conto di chi spetta. In ogni caso di variazione del rischio assicurato quali cessazione, alienazione, trasformazione dell'attività o altro, il Contraente deve dare comunicazione scritta documentata alla Società entro 10 giorni dalla stessa, fermo l'obbligo del pagamento del premio scaduto. Il Contraente è tenuto a dichiarare le eventuali variazioni di rischio in relazione alle quali la Società adeguerà in aumento e/o diminuzione il premio. In caso di variazione in diminuzione il premio verrà adeguato dalla prima rata successiva alla comunicazione ( Art. 1897 C.C.- Diminuzione del rischio).



**ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A**

Sede e Direzione Generale in Torino - Via S. Francesco da Paola n° 22-Tel. 011.5627373 - Fax 011.5621563

[uca@uca-assicurazione.com](mailto:uca@uca-assicurazione.com) - [www.uca-assicurazione.com](http://www.uca-assicurazione.com) - Cod. Fisc. e P.IVA 00903640019 - Capitale Sociale € 2.700.000 i.v.

Società Autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv.Min. del 18/3/1035 ricognizione con D.M. 15870 del 26/11/1984 e nel ramo Perdite Pecuniarie con D.M. 19867 del 8/9/1994 Uff..Reg. Imprese To n. 38/33



#### **Art. IV - REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Il premio, se convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria all'inizio del periodo assicurativo quale premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili indicati in polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Fermo il diritto della Società di agire giudizialmente nei termini di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c.

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia per il nuovo periodo assicurativo è prestata per il rapporto tra il premio pagato e quello dovuto (art. 1907 c.c.).

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 80% dell'ultimo consuntivo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, pena decadenza dai diritti derivanti dal contratto.

#### **Art. V – MASSIMALE SPESE LEGALI, PERITALI E PERDITE PECUNIARIE**

La garanzia è prestata illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo con massimo esborso di Euro 12.000 per evento per le Spese Legali e Peritali, salvo sia espressamente richiamata la specifica estensione, o diversamente indicato.

#### **Art. VI - DENUNCIA DEI SINISTRI**

La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all'Assicurato, deve essere inviata tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza. È onere del Contraente-Assicurato allegare e trasmettere tutta la documentazione necessaria, unicamente alla Direzione della Società o al Corrispondente prima di conferire incarico al Legale o Perito, salvo casi di comprovata urgenza, pena la perdita del diritto all'indennizzo.

#### **Art. VII - GESTIONE DELLE VERTENZE**

La trattazione stragiudiziale è di competenza esclusiva della Società che si impegna a svolgere ogni attività idonea per realizzare una bonaria definizione, sia direttamente che a mezzo Professionisti preventivamente incaricati dalla Società con ratifica scritta. Nell'eventualità di esito infruttuoso della trattativa, ed in ogni caso di difesa penale, la Società ratificherà l'incarico al Professionista prescelto dall'Assicurato. Nel caso in cui entrambe le Parti siano assicurate con la Società, la scelta del Legale effettuata dai singoli Assicurati sarà operante sin dalla fase stragiudiziale.

Le vertenze civili, penali e per illeciti amministrativi promosse da o contro più persone, aventi per oggetto domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, si considerano a tutti gli effetti unico sinistro e la garanzia prestata viene ripartita tra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Qualora sussista conflitto di interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente.

L'incarico per promuovere azioni, difendersi in sede penale e resistere in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere preventivamente concordato e ratificato per iscritto esclusivamente dalla Direzione della Società per ogni grado di giudizio.

La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla Direzione a definizione avvenuta sia in sede stragiudiziale che in qualunque stato, grado o fase del giudizio, nonché in via transattiva, senza preventiva autorizzazione scritta della Società.

L'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione per la corretta istruzione del fascicolo con particolare riferimento agli atti del giudizio, se pendente, e dovrà conferire i poteri necessari all'espletamento del mandato regolarizzandone la posizione agli effetti legali. Nel caso di proposta transattiva l'Assicurato è tenuto a sottoporre alla Società, per la preventiva ratifica, l'indicazione del capitale e delle spese legali. L'Assicurato non potrà trattare, addivenire a qualsiasi definizione anche transattiva, né corrispondere somme direttamente ai



**ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A**



Sede e Direzione Generale in Torino - Via S. Francesco da Paola n° 22-Tel. 011.5627373 - Fax 011.5621563

[uca@uca-assicurazione.com](mailto:uca@uca-assicurazione.com) - [www.uca-assicurazione.com](http://www.uca-assicurazione.com) - Cod. Fisc. e P.IVA 00903640019 - Capitale Sociale € 2.700.000 i.v.

Società Autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv.Min. del 18/3/1035 ricognizione con D.M. 15870 del 26/11/1984 e nel ramo Perdite Pecuniarie con D.M. 19867 del 8/9/1994 Uff.Reg. Imprese To n. 38/33

Professionisti incaricati - fatto salvo quanto previsto per le ipotesi nelle quali la Società interviene espressamente a titolo di rimborso- né revocare il mandato conferito o determinarne la dismissione, senza preventiva autorizzazione della Società. Nel caso in cui la sostituzione sia stata ratificata, la Società rimborserà le spese, competenze ed onorari - salvo duplicazione attività - del secondo Legale nominato dall'Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti.

### **LIBERA SCELTA DEL LEGALE, PERITO E INFORMATORE**

All'atto della trasmissione della denuncia, l'Assicurato ha la facoltà d'indicare il nominativo di un unico Legale e/o Perito con studio nel DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO in cui è ricompreso il Giudice competente a conoscere della vertenza. In mancanza di tale indicazione la Società provvederà direttamente. Qualora l'Assicurato scelga un Legale e/o Perito con studio in un Distretto diverso, la garanzia non è operante.

La Società non è responsabile dell'operato dei Legali e dei Periti ed è impegnata al pagamento delle parcelle per quanto liquidato in sentenza e comunque sino ai massimi previsti dalla tariffa professionale; non paga sanzioni pecuniarie, perizie di parte ove non sussista contestazione, spese di consulenza, di assistenza e di trattazione stragiudiziale se non seguite da azione giudiziale esperita dallo stesso Legale. La Società si impegna al pagamento delle spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

E' facoltà della Società richiedere all'Assicurato che il Legale prescelto rediga un preventivo di spesa e che le parcelle siano vistate per congruità dai competenti Consigli dell'Ordine; se le stesse sono confermate integralmente le spese relative alla vidimazione rimarranno a carico della Società

Per giudizi avanti alla Corte di Cassazione è facoltà dell'Assicurato nominare in sostituzione del Legale un altro Professionista abilitato a patrocinare in tale sede.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. XI CGP. Le spese di arbitrato saranno a carico dell'Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell'Arbitro sia favorevole all'Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute.

### **DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE EXTRACONTRATTUALI**

Se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in giudizio in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene per le Spese Legali, Peritali e di Soccombenza esclusivamente ad esaurimento del massimale della polizza di Responsabilità Civile, semprechè la Garante abbia erogato integralmente il massimale assicurato.

La garanzia opera a primo rischio nei casi in cui:

- non sussista o non sia operante polizza di Responsabilità Civile;
- la Garante non si attivi nella gestione del sinistro;
- la Compagnia ponga eccezioni contrattuali .

Qualora sia operante polizza di Responsabilità Civile e il Contraente-Assicurato ne abbia denunciato tempestivamente il sinistro, se la Garante non ha espressamente assunto la gestione della vertenza e/o il rischio, la Società interviene per il pagamento delle Spese Legali per la chiamata in causa della Compagnia.

La presente copertura non è operante se il mancato intervento della Garante per la Responsabilità Civile è conseguenza di inadempimento dell'Assicurato in materia di denuncia sinistro, pagamento e/o regolazione premio, nonché per azioni di rivalsa, esercitate dalla Garante nei confronti dell'Assicurato.

L'inosservanza di una o più disposizioni oggetto dell'Art. VII - Gestione delle vertenze - comporta la decadenza dai benefici del contratto.

### **Art. VIII - RECUPERO DI SOMME**

Tutte le somme recuperate sono di competenza del Contraente-Assicurato. Onorari, Spese Legali e Peritali in genere liquidate in giudizio o consensualmente spettano alla Società che le ha sostenute.

### **Art. IX - RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE**

Qualora il Contraente sia dichiarato fallito, sottoposto ad amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione, il contratto si risolve di diritto e il premio pagato si intende acquisito. Per i sinistri già denunciati la Società sosterrà l'onere delle Spese Legali e Peritali come segue: per i sinistri in fase stragiudiziale sperando la trattazione bonaria; per i giudizi pendenti garantendo le spese sino ad esaurimento del grado in corso.

Qualora, relativamente agli eventi sopraindicati, il premio scaduto anteriormente alla comunicazione del Contraente non sia stato soddisfatto, la Società è immediatamente liberata da ogni ulteriore prestazione per tutti i sinistri in corso.



TUTELA LEGALE DAL 1932



PROFESSIONI - CONVENZIONE AEC UNDERWRITING



In tutti i casi anche non previsti ma giustificati e documentati di recesso o di anticipata risoluzione, è dovuta alla Società, per polizze pluriennali, oltre alla quota di premio scaduta, una quota annua intera.

La Società potrà risolvere il contratto dopo ogni denuncia o pagamento di sinistro e sino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, con ripetizione al Contraente della quota di premio pagato e non goduto al netto delle imposte.

#### **Art. X - PROROGA DEL CONTRATTO**

In mancanza di disdetta di una delle parti, comunicata con lettera raccomandata, telefax, mail certificata, da inviarsi alla Direzione della Società, o al Corrispondente assegnatario del contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza.

**Art. XI - COMPETENZA TERRITORIALE** È competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società.

#### **Art. XII - ONERI FISCALI**

Sono a carico del Contraente-Assicurato.

#### **Art. XIII - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ**

Lettera raccomandata, telefax, mail certificata, unicamente alla Direzione della Società o al Corrispondente assegnatario del contratto. Nessuna condizione, né accordo tra il Contraente e il Corrispondente è valido senza la ratifica scritta da parte della Direzione della Società.

#### **Art. XIV - INDICIZZAZIONE**

Salvo diversa indicazione il contratto è indicizzato. I massimali, le indennità ed il premio vengono assoggettati all'adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - già costo della vita - ISTAT. Per ogni anno assicurativo viene assegnato alla polizza il n° indice del mese di settembre immediatamente precedente la scadenza.

#### **Art. XV - ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente-Assicurato ha l'onere di comunicare la sussistenza di altre polizze per lo stesso rischio (art. 1910 c.c.). La gestione del sinistro è a carico della Compagnia la cui polizza prevede il massimale più elevato.

**La Società UCA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurato**

**Per quanto non contemplato si richiamano le norme di Legge**

## **GLOSSARIO**

**Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato:**

**ANNO ASSICURATIVO:** periodo di vigenza dell'assicurazione che decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio convenuto annualmente fino alla alle ore 24 della prima scadenza annuale successiva.

**ARBITRATO:** istituto in base al quale le Parti concordemente demandano la decisione ad un Collegio composto da due Periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro.

**ASSICURATO:** soggetto beneficiario dell'Assicurazione.

**AZIONI A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI:** azioni previste espressamente dal Codice Civile.- **DIRITTO REALE:** diritto che attribuisce al titolare la disponibilità piena o limitata di un determinato bene e conseguenti oneri-doveri per i terzi di non turbare l'esercizio dello stesso.

**CONTRAENTE:** il soggetto che stipula l'assicurazione.

**EVENTO:** conseguenza giuridicamente rilevante di un fatto.

**FATTO:** qualunque comportamento originante l'evento che concretizza una fattispecie giuridicamente rilevante.

**FRANCHIGIA:** percentuale della somma assicurata che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

**ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO:** fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione.

**IMPUTAZIONE COLPOSA:** per reato commesso a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti ( Artt. 42 e 43 C.P. ).

**IMPUTAZIONE DOLOSA:** per reato volontariamente commesso ( artt. 42 e 43 C.P. ).

**ORGANISMO DI CONCILIAZIONE :** Organismi iscritti a norma dell'art. 38 del D. Lgs. 5 del 17/01/2003.



**ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A**

Sede e Direzione Generale in Torino - Via S. Francesco da Paola n° 22-Tel. 011.5627373 - Fax 011.5621563

[uca@uca-assicurazione.com](mailto:uca@uca-assicurazione.com) - [www.uca-assicurazione.com](http://www.uca-assicurazione.com) - Cod. Fisc. e P.IVA 00903640019 - Capitale Sociale € 2.700.000 i.v.

Società Autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv.Min. del 18/3/1035 ricognizione con D.M. 15870 del 26/11/1984 e nel ramo Perdite Pecuniarie con D.M. 19867 del 8/9/1994 Uff..Reg. Imprese To n. 38/33



**PROCEDIMENTI SPECIALI O DI URGENZA:** quelli previsti dal libro IV del Cod. Proc. Civile.

**REATO:** comportamento in violazione di norme penali. In base alla pena prevista dal Codice Penale si distingue: **Delitto** sanzionato con la reclusione e/o la multa, **Contravvenzione** sanzionata con l'arresto e/o l'ammenda

**RISCHIO:** la probabilità che si verifichi il sinistro o la vertenza.

**SANZIONE AMMINISTRATIVA:** provvedimento dell'Autorità Amministrativa/Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali. La sanzione può essere **Pecuniaria** - pagamento di una somma di danaro.

**Accessoria** - di natura diversa quale sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo..

**SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO:** sentenza non più impugnabile con i mezzi ordinari.

**SOCIETÀ:** UCA ASSICURAZIONE Spese Legali e Peritali S.p.A

**SPESE DI GIUSTIZIA PENALE** (Art. 535 C.P.P. 1° co): spese del processo penale dovute allo Stato.

**SPESE DI SOCCOMBENZA NEL GIUDIZIO CIVILE - SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI contro l'Assicurato nel giudizio penale** ( Art. 541 C.P.P.): spese che la parte soccombente/imputato è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa.

**TERZO:** qualsiasi soggetto diverso dall'Assicurato e dal Contraente.

**TRANSAZIONE:** accordo con il quale le Parti definiscono un contenzioso, anche giudiziale.

**TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE:** tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio o dall'arbitrato volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice.

**VERTENZA CONTRATTUALE:** controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni.

**VERTENZA EXTRA CONTRATTUALE:** controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo di risarcimento prescinde dall'esistenza di un rapporto contrattuale.

## OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

**LA SOCIETÀ, ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, PER OGNI GRADO E SEDE, COMPRESO ARBITRATO E SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE INDICATO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI SOGGETTI ASSICURATI COME ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI POLIZZA, IN CONSEGUENZA DI FATTI DERIVANTI DAL RISCHIO DICHIARATO IN POLIZZA, ESERCITATO IN CONFORMITÀ ALLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E PRESCRIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE**

## SPESE LEGALI E PERITALI OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

**- SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DEI PROFESSIONISTI LIBERAMENTE SCELTI DALL'ASSICURATO EX ART. VII CGP CON STUDIO NEL DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO COMPETENTE:**

**LEGALE**

**PERITO** ove sussista contestazione

**PERITO DI PARTE (C.T.P.) - PERITO D'UFFICIO (C.T.U.)** in giudizio

**ARBITRO DI PARTE e TERZO ARBITRO** per le procedure arbitrali e di **CONCILIAZIONE** ex Art. 38 E SEGUENTI D. Lgs. N. 5 DEL 17/01/2003

**INFORMATORE** per la ricerca di prove a difesa

**- SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI SPECIALI e DI URGENZA ( Libro IV C.P.C. )**

**- SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI**

**- SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE**

**- SPESE LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI** costituite contro l'Assicurato nel giudizio penale (Art. 541 C.P.P.)

**- SPESE DI GIUSTIZIA PENALE** (Art. 535 C.P.P. 1°co.)



**ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A**



Sede e Direzione Generale in Torino - Via S. Francesco da Paola n° 22-Tel. 011.5627373 - Fax 011.5621563

[uca@uca-assicurazione.com](mailto:uca@uca-assicurazione.com) - [www.uca-assicurazione.com](http://www.uca-assicurazione.com) - Cod. Fisc. e P.IVA 00903640019 - Capitale Sociale € 2.700.000 i.v.

Società Autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv.Min. del 18/3/1035 ricognizione con D.M. 15870 del 26/11/1984 e nel ramo Perdite Pecuniarie con D.M. 19867 del 8/9/1994 Uff..Reg. Imprese To n. 38/33



TUTELA LEGALE DAL 1932



PROFESSIONI - CONVENZIONE AEC UNDERWRITING



## CONDIZIONI DI POLIZZA

### SOGGETTI E BENI ASSICURATI:

**SOCIETA' DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E CONSULENZA TECNICO ECONOMICA, SOA, ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE, AZIENDE DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE, SOCIETA' DI PROFESSIONISTI, STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO, TITOLARE, ASSOCIATI, LEGALE RAPPRESENTANTE, DIPENDENTI regolarmente assunti, PRATICANTI, ADDETTI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE inquadri a norma di legge, se identificati. Sono assicurati lo STUDIO e/o FILIALI indicate in polizza e loro contenuto**

L'ASSICURAZIONE E' OPERANTE PER IL RISCHIO PROFESSIONI SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE DICHIARATO PER QUANTO PREVISTO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA E DELL'ASSICURAZIONE E SPECIFICAMENTE COMPRENDE

### SEDE CIVILE

#### VERTENZE EXTRACONTRATTUALI

**RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI** compresa la formulazione di Denuncia-Querela quando vi segua Costituzione di Parte Civile per:

- **DANNI A PERSONE E ATTIVITA' ASSICURATA**
- **DANNI AL FABBRICATO, ATTREZZATURE, CONTENUTI** nonché **IMPIANTI DELLO STUDIO e/o FILIALI** indicati in polizza.
- **AZIONI** previste dalla legge **A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETA', POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI** relativamente alla SEDE DELLO STUDIO e/o FILIALI indicati in polizza

#### VERTENZE CONTRATTUALI

**CONTRATTI DI FORNITURA MERCI E PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DA E AL CONTRAENTE:**

**RECUPERO DANNI** subiti dall'Assicurato semprechè i vizi risultino eccepiti nei termini previsti dalla legge e sussista effettiva e provata contestazione.

**ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DI VERTENZE CONTRATTUALI** la garanzia comprende le spese dell'Arbitro e del Perito liberamente scelto dall'Assicurato ex Art. VIII CGP - Gestione delle vertenze: libera scelta del legale, perito, informatore -, nonché le spese del terzo Arbitro nella misura del 50%

**CONCILIAZIONE ex D. Lgs. N. 5 DEL 17/01/2003** la garanzia comprende il costo dell'Organismo di Conciliazione liberamente scelto dall'Assicurato ex Art. 38 e seguenti del D. Lgs. N. 5 del 17/01/2003 - Gestione delle vertenze: libera scelta dell'Organismo di Conciliazione tra quelli iscritti al registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nelle materie oggetto della garanzia prestata dal presente contratto.

**CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO CON DIPENDENTI regolarmente assunti, PRATICANTI se identificati** l'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato. Massimale Euro 12.000 per vertenza e per anno assicurativo, salvo sia stato garantito massimale inferiore. In caso di interruzione del rapporto l'insorgenza del sinistro è fissata nel momento in cui la parte ne riceve la prima comunicazione. Esclusioni: ricorsi collettivi.

**RECUPERO PARCELLE PROFESSIONALI FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE** - La garanzia è estesa al pagamento delle Spese Legali necessarie per il Recupero delle parcelle professionali oggetto dell'attività dichiarata in polizza il cui capitale contestato sia superiore a Euro 1.000 e sino a euro 50.000 a condizione che il credito sia certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta. L'assicurazione vale per crediti di cui sia stata accertata l'insolvenza trascorsi 90 giorni dal perfezionamento della presente polizza e verificatisi in Italia, Vaticano, S. Marino, ed è prestata per n° 2 parcelle per anno assicurativo che dovranno essere denunciate alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza del titolo o all'accertamento dell'insolvenza, pena decadenza.

La Società conferirà incarico ad un Legale di propria scelta per lo svolgimento dell'attività di recupero. La garanzia non è prestata per resistere ai crediti vantati da terzi, compensazioni.



**ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A**

Sede e Direzione Generale in Torino - Via S. Francesco da Paola n° 22-Tel. 011.5627373 - Fax 011.5621563

[uca@uca-assicurazione.com](mailto:uca@uca-assicurazione.com) - [www.uca-assicurazione.com](http://www.uca-assicurazione.com) - Cod. Fisc. e P.IVA 00903640019 - Capitale Sociale € 2.700.000 i.v.

Società Autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv.Min. del 18/3/1035 ricognizione con D.M. 15870 del 26/11/1984 e nel ramo Perdite Pecuniarie con D.M. 19867 del 8/9/1994 Uff.Reg. Imprese To n. 38/33



Relativamente alla fase esecutiva la garanzia è operante sino a due successivi tentativi di esecuzione forzata per il medesimo credito.

In caso di mancato recupero o di disaccordo con la Società circa la possibilità di recupero del credito, l'Assicurato può intraprendere o proseguire autonomamente e a sue spese la procedura. Ove fosse conseguito un risultato più favorevole di quello prospettato dalla Società entro 360 giorni dall'inizio autonomo dell'azione, la Società sarà tenuta a rimborsare le Spese Legali sostenute e non recuperate per la fase giudiziale entro il massimale di Euro 5000 per vertenze, una volta trasmessa la documentazione relativa al capitale recuperato e alle Spese Legali.

**DIFESA IN SEDE CIVILE per vertenze extracontrattuali** per resistere a pretese risarcitorie di terzi: la garanzia è operante come previsto dall'Art. VII CGP - Difesa in sede Civile

## SEDE PENALE E AMMINISTRATIVA

*La garanzia opera come previsto dall'Art. I CGP - Decorrenza e operatività - con efficacia Retroattiva per tutti i casi in cui la legge preveda l'assistenza di un Legale*

**DIFESA PENALE** per reati colposi commessi o attribuiti, anche in qualità di persona informata sui fatti, compreso patteggiamento, nonché contravvenzioni comminate sempreché per queste ultime non sia stata accolta l'istanza di oblazione.

**DUPLICE DIFESA PENALE** per imputazioni colpose. A richiesta dell'Assicurato, la Società ratificherà incarico ad un Legale da Lui prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C.

**IMPUTAZIONI DOLOSE** rimborso spese, competenze ed onorari del Legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, compresi i casi di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. - cd. patteggiamento

**ILLECITI AMMINISTRATIVI** rimborso spese, competenze, onorari per l'Opposizione all'Autorità Competente in ogni ordine e grado avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati per tutti gli illeciti amministrativi, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente.

**MATERIA CONTRIBUTIVA, FISCALE, TRIBUTARIA, CONTABILE ED AFFINE** rimborso spese di difesa in sede penale per imputazioni colpose, contravvenzionali e dolose subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. - cd. patteggiamento - , nonché ammissione all'oblazione. La garanzia è altresì prestata per i Ricorsi avverso gli Illeciti amministrativi previsti nelle materie indicate, a condizione che il Ricorso venga integralmente accolto. Sono compresi i Ricorsi avanti alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, escluso Corte di Cassazione, a condizione che il Ricorso sia integralmente accolto.

## ESCLUSIONI GENERALI

Controversie in sede amministrativa – fatto salvo quanto previsto alla voce Illeciti Amministrativi, materia societaria, successioni, donazioni. Vertenze derivanti da compravendita e permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati, titoli di credito, azioni, obbligazioni e strumenti finanziari derivati. Morosità, prelazione, riscatto in contratti di locazione anche finanziaria. Contratti di locazione. Controversie con Istituti od Enti Previdenziali, con Compagnie di Assicurazione, fatto salvo quanto previsto alla voce Difesa in sede civile per vertenze extracontrattuali, recupero crediti anche per resistere alle richieste di crediti vantati da terzi - fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente contratto. Perizie di parte ove non sussista contestazione. Detenzione di sostanze radioattive, fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico atomico radioattivo, sciopero, serrate. L'assicurazione non è operante per quanto forma oggetto delle specifiche estensioni, se non espressamente richiamate e per quanto non inerente al rischio assicurato, pagamento di sanzioni pecuniarie. Sono escluse le vertenze tra Assicurati e quelle tra il Contraente-Assicurati e la Società UCA.

## ESTENSIONI FACOLTATIVE

Se richiamate in polizza e per le quali sia stato corrisposto il relativo soprapremio

**A) MASSIMALE** - La garanzia è prestata illimitatamente per numero vertenze nell'anno assicurativo con il massimo esborso di Euro 25.000

**B) SPESE LEGALI DI AVVOCATO DOMICILIATARIO** per giudizi civili di risarcimento danni di valore superiore a Euro 5.000 trattate avanti all'Autorità Giudiziaria italiana, Vaticano e S. Marino. Qualora il Legale fiduciario prescelto dall'Assicurato non abbia studio in località facente parte del Distretto di Corte d'Appello in cui è ricompreso il Tribunale competente e debba farsi rappresentare da altro Professionista, la Società corrisponderà le Spese Legali occorrenti anche per l'Avvocato domiciliatario. Sono esclusi gli oneri per la trattazione stragiudiziale, azioni in via riconvenzionale.

**G) RECUPERO PARCELLE** per parcelle oltre 50.000, e fino a 500.000 Euro.

**H) CONTROVERSIE INDIVIDUALI CON ENTI PUBBLICI E CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE** per l'inosservanza da parte dell'Ente delle obbligazioni assunte nei confronti degli Assicurati, sia nel rapporto di lavoro dipendente che in convenzione. L'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato. Massimale Euro 12.000 per vertenza e anno assicurativo, salvo sia stato garantito massimale inferiore. In caso di interruzione del rapporto l'insorgenza del sinistro è fissata nel momento in cui la parte ne riceve la prima comunicazione. Esclusioni: ricorsi collettivi.

**L) COMPONENTI DI COLLEGIO SINDACALE, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE DI ORDINI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA** - La garanzia è estesa alle persone assicurate se identificate nell'esercizio delle funzioni inerenti le cariche sopracitate.

Il testo delle **Condizioni Generali della presente polizza, modello Tut\_Unica Professioni - Convenzione AEC Underwriting 10/2008**, è redatto in conformità alle disposizioni vigenti e deroga alla **CGP TutelUnica Professioni**.

## NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

La presente è formulata al fine di fornire al Contraente tutte le informazioni necessarie e preliminari alla conclusione del contratto di assicurazione, disciplinato agli Artt. 1899 e ss. Cod. Civ., ed è predisposta in osservanza all'Art. 185 del D.Lgs 209/05 e alla Circ. ISVAP 518/D del 21/11/2003

Il presente contratto è concluso con la Società **UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA** avente sede legale in Italia, Torino, 10123, Via S. Francesco da Paola n° 22.

**UCA ASSICURAZIONE** è iscritta al Registro delle Imprese di Torino, con il n° 38/33, ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provv. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del 26/11/1984 e D.M. 19867 del 8/9/1994.

La **LEGISLAZIONE APPLICATA** è quella italiana.

**EVENTUALI RECLAMI RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE DEI SINISTRI** devono essere inoltrati per iscritto a **UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Direzione - Ufficio Relazioni con la Clientela - Servizio Reclami - Via S. F. da Paola n° 22 10123 TORINO - Tel. 011.562.73.73 int. 19 - Fax 011.562.15.63 - e-mail [reclami@uca-assicurazione.com](mailto:reclami@uca-assicurazione.com)**. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

**TERMINI DI PRESCRIZIONE:** un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi Art. 2952 C.C.

**Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere il contratto prima di sottoscriverlo.**



**ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A**

Sede e Direzione Generale in Torino - Via S. Francesco da Paola n° 22-Tel. 011.5627373 - Fax 011.5621563

[uca@uca-assicurazione.com](mailto:uca@uca-assicurazione.com) - [www.uca-assicurazione.com](http://www.uca-assicurazione.com) - Cod. Fisc. e P.IVA 00903640019 - Capitale Sociale € 2.700.000 i.v.

Società Autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv.Min. del 18/3/1035 ricognizione con D.M. 15870 del 26/11/1984 e nel ramo Perdite Pecuniarie con D.M. 19867 del 8/9/1994 Uff.Reg. Imprese To n. 38/33



## INFORMATIVA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza all'Art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, al fine di fornire i servizi richiesti alla ns. Società, Vi comuniciamo che il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società dell'attività assicurativa, riassicurativa e di quelle ad essa connesse, cui la Società è autorizzata.

Il titolare del trattamento è UCA ASSICURAZIONE SPA. Responsabile l'Amministratore della Società. I relativi dati identificativi possono essere acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto dal Garante presso la sede legale, le sedi periferiche e le agenzie della Società.

## CONSIGLI UTILI IN CASO DI SINISTRO

### LA DENUNCIA

è importante **trasmettere la denuncia alla Direzione o al Vostro Corrispondente**, anche solo in via cautelativa, **fin dal momento in cui si viene a conoscenza di fatti che potrebbero dare luogo ad una controversia o un sinistro**, con una breve descrizione dei fatti che hanno dato origine alla controversia, eventualmente indicando il nominativo del Legale di fiducia e iniziative.

Ricordiamo che a norma di legge la copertura assicurativa non può essere prestata per i sinistri o le vertenze denunciate una volta concluse o comunque definite senza autorizzazione preventiva della Compagnia. E' prevista perciò anche la possibilità di **denuncia del sinistro in via telematica** alla pagina **uc@online** del sito [www.uca-assicurazione.com](http://www.uca-assicurazione.com)

**E' IMPORTANTE, PERCHE'** significa garantirsi l'**Assistenza Legale più completa con il proprio Avvocato e Consulente di fiducia**, e la certezza che **ogni costo legale è sostenuto da Uca**.

**UCA E' SEMPRE CON VOI** I nostri Esperti di diritto **assistono l'Assicurato dalla denuncia alla definizione del sinistro**, con una attiva ed efficace attività di consulenza e di trattazione stragiudiziale, oltre che intrattenendo i rapporti con l'Avvocato e i Consulenti di fiducia. Solo con Uca si è veramente liberi di scegliere il modo migliore per assicurarsi la giustizia, perché **Uca è tradizione nella innovazione della Tutela Legale**. Esperienza, professionalità, trasparenza delle garanzie e tempestività di liquidazione, qualità del servizio assuntivo, e soprattutto indipendenza: **dal 1932 un punto fermo per tutti coloro che desiderano certezze e sicurezza nel ramo delle Spese Legali**.



Il servizio di Assistenza Legale Telefonica e Telematica gratuito è riservato agli Assicurati Uca. I nostri Esperti di diritto sono a disposizione nelle materie oggetto della garanzia assicurativa per fornire un CONSIGLIO utile PRIMA CHE SORGA una CONTROVERSIA. E' attivo per Interpretare contratti, polizze assicurative, leggi, capitolati, ecc., richiedere il testo di Leggi, Decreti ed ogni normativa vigente, la Giurisprudenza della Cassazione Civile e Penale inerente

al caso sottoposto, fornire informazioni sul comportamento in caso di sinistro e sulle modalità di denuncia alle Compagnie di Assicurazione, e nominativi di Legali, Consulenti in Italia e all'estero.



**ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A**

Sede e Direzione Generale in Torino - Via S. Francesco da Paola n° 22-Tel. 011.5627373 - Fax 011.5621563

[uca@uca-assicurazione.com](mailto:uca@uca-assicurazione.com) - [www.uca-assicurazione.com](http://www.uca-assicurazione.com) - Cod. Fisc. e P.IVA 00903640019 - Capitale Sociale € 2.700.000 i.v.

Società Autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv.Min. del 18/3/1035 ricognizione con D.M. 15870 del 26/11/1984 e nel ramo Perdite Pecuniarie con D.M. 19867 del 8/9/1994 Uff..Reg. Imprese To n. 38/33

